



Città di Tito

COMUNE DI TITO
Provincia di Potenza

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
di CORTE DI ASSISE e di CORTE D'ASSISE DI APPELLO
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

IL SINDACO

Visto l'art.21 della Legge 10 aprile 1951 n.287, pubblicata sulla G.U. del 07 maggio 1951 n.102, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificata dalle Leggi 24 novembre 1951, n.1324, 05 maggio 1952, n.405 e 27 dicembre 1956 n.1441, pubblicata sulla G.U. del 03 gennaio 1957;

Vista la Legge 24 marzo 1978, n.74 relativa alla conversione del D.L. 14 febbraio 1978 n.31, pubblicata sulla G.U. del 29 marzo 1978;

RENDE NOTO

Che in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art 21 della succitata legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari e che:

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n.287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice ,non più tardi del mese di luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
 - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) buona condotta morale;
 - c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
 - d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici Popolari di Corte d'Assise;
 - e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici Popolari di Corte d'Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare (art.12):
 - a) i magistrati ed in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
 - c) i ministri in qualsiasi culto ed i religiosi di ogni congregazione.

Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Elettorale nell'orario di apertura al pubblico.

Dalla residenza comunale, 20.04.2023

IL SINDACO
Graziano SCAVONE